

# COMUNE di CIVITA D'ANTINO(L'AQUILA)

Via Roma 67050

Tel. 0863 978122 fax 0863 978564

P.I. 0021 6390 666

## UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

### **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITÀ' O PROPAGANDA E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI SULLE STRADE E SULLE AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO**

#### **INDICE**

#### **CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 Ambito e scopo del Regolamento

Art. 2 Nozione di centro abitato

#### **CAPO II: DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA**

Art. 3 Definizione dei mezzi e degli impianti

Art. 4 Insegne

Art. 5 Caratteristiche particolari e collocazione delle insegne

Art. 6 Preinsegna - Caratteristiche e collocazione

Art. 7 Cartello

Art. 8 Collocazione e caratteristiche di cartelli ed altri mezzi pubblicitari

Art. 9 Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi

Art. 10 Targa - Caratteristiche e collocazione

-Art. 11 Manifesto

Art. 12 Striscione, locandina, stendardo e bandiera

Art. 13 Segno orizzontale reclamistico

Art. 14 Tenda - caratteristiche

Art. 15 Impianti di pubblicità o propaganda

Art. 16 Impianto pubblicitario di servizio

Art. 17 Sorgenti luminose

Art. 18 Pubblicità sui veicoli

Art. 19 Pubblicità sonora e fonica

Art. 20 Collocazione e caratteristiche dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggi

#### **CAPO III: NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITÀ'**

Art. 21 Collocazione dei mezzi pubblicitari

Art. 22 Caratteristiche tecniche e materiali degli impianti fissi per le affissioni

#### **CAPO IV: COLLOCAZIONE DI FORME PUBBLICITARIE ALL'INTERNO DI ZONE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE ED AMBIENTALE O ALL'INTERNO DELLE MURA CICLOPICHE**

Art. 23 Norme generali

Art. 24 Forme pubblicitarie vietate

Art. 25 Collocazione bacheche ed insegne di valore storico

## **CAPO V: PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

Art. 26 Presentazione della domanda

Art. 27 Casi particolari

Art. 28 Casi particolari di affissioni dirette

Art. 29 Interventi di sostituzione e modifica delle insegne

Art. 30 Termine di validità dell'autorizzazione

Art. 31 Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Art. 32 Decadenza dell'autorizzazione

## **CAPO VI: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 33 Norma transitoria

Art. 34 Entrata in vigore del Regolamento

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. i**

##### **Ambito e scopo del regolamento**

I. Il presente regolamento, sulla base delle disposizioni a carattere generale contenute nel D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni ed integrazioni, nel relativo regolamento di esecuzione, e nel D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993, e successive modificazioni, disciplina, con riferimento all'intero territorio comunale, la materia concernente i mezzi pubblicitari ed i relativi impianti, da collocare o collocati lungo le strade o in vista di esse.

2. Esso, oltre a disciplinare la comunicazione pubblicitaria come indicato al comma 1, si prefigge anche lo scopo, sempre con riferimento all'attività impiantistica pubblicitaria, di tutelare i valori storico-architettonici dell'ambiente urbano e quelli paesaggistici del territorio comunale.

#### **Art.2**

##### **Nozione di centro abitato**

I. La nozione di centro abitato, ai fini del presente Regolamento, è quella fornita dalla legge ed individuata dal vigente P.R.G.

## **CAPO I!**

### **DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA**

#### **Art. 3**

##### **Definizione dei mezzi e degli impianti**

I. Ai fini del presente regolamento, per "insegna", "preinsegna", "sorgente luminosa", "targa", "tenda", "cartello", "manifesto", "striscione locandina e stendardo", "segno orizzontale reclamistico e impianto di pubblicità e propaganda", "impianto pubblicitario di servizio" si intendono i mezzi pubblicitari così come definiti negli articoli seguenti e con le integrazioni ivi indicate.

2 Con il termine generico "altri mezzi pubblicitari", usato negli articoli successivi, s'intendono i mezzi non specificati al comma precedente.

#### **Art. 4**

##### **Insegne**

I. E' da considerarsi "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio-logo, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata sulla facciata dell'edificio che presenta l'ingresso principale

della sede dell'attività cui si riferisce, o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

2. Per pertinenze accessorie, di cui al precedente comma, si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, posti a servizio, anche non esclusivo, di essa.

3. Le insegne di esercizio si distinguono, secondo la loro collocazione, nei casi consentiti dai vigenti P.R.G., in:

a) insegna a bandiera (sporgente da una costruzione);

b) insegna frontale;

c) insegna a tetto, o su pensilina o sulla facciata di edifici destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali o a funzioni direzionali;

d) insegna su palma (insegna collocata su supporto proprio).

4. Le dimensioni massime consentite per le insegne di esercizio, collocate in centro abitato, sono le seguenti:

per quelle individuate ai precedenti punti b), e d)

- se collocate parallelamente all'asse della carreggiata, mq. 10

- se collocate perpendicolarmente all'asse della carreggiata:

- su palo o su proprio supporto, mq. 2;

- su muro mq. 4

- su manufatti adibiti al contenimento di servizi tecnici erogati al pubblico, mq. 10.

per quelle individuate al precedente punto c), l'insegna dev'essere contenuta entro i limiti massimi.

5. La collocazione di insegne nelle zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale e la dimensione delle stesse sono disciplinate nel capo IV' del presente regolamento.

6. Le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro, sono equiparate alle insegne.

## **Art.5**

### **Caratteristiche particolari e collocazione delle insegne**

1. Le sporgenze dal muro delle insegne a cassonetto e delle insegne a bandiera aggettanti su suolo pubblico o vincolato ad uso pubblico sono regolate nel seguente modo:

a) fino a m. 4,50 di altezza sono ammesse, solo se esiste il marciapiede, per sporgenze non superiori a cm. 20;

b) oltre i m. 4,50 di altezza sono consentite anche in mancanza di marciapiede, a condizione che la sporgenza non superi il 10% della larghezza media dello spazio prospettante, con un massimo di m. 1,50.

2. Le insegne frontali devono essere contenute nello spazio compreso tra gli stipiti e l'architrave dell'apertura dell'esercizio, o immediatamente sopra l'architrave; qualora ciò non fosse possibile per la presenza di manufatti in aggetto o pensilina, l'insegna dovrà essere posta immediatamente sopra gli stessi;

- La luminosità deve essere limitata a caratteri o simboli della denominazione di esercizio.

- E' vietata l'installazione di sistemi di illuminazione ad intermittenza.

- Le insegne a bandiera relative a rivendite di generi di monopolio, posti telefonici pubblici, farmacie e posti di pronto soccorso, possono essere autorizzate per un solo esemplare e devono limitarsi ad indicare il simbolo prescritto dalla normativa vigente.

3. E' possibile l'installazione, anche in centro storico, di insegne a muro o a bandiera quando le stesse sono in grado di caratterizzare o evidenziare qualitativamente l'edificio; possono essere realizzate con manufatti in ferro battuto, legno decorato, materiali lapidei.

4. La collocazione permanente di insegne pubblicitarie e di esercizio è vietata sui parapetti

dei balconi.

5. Dentro le luci delle finestre di attività prive di vetrine o poste oltre il piano terra, è possibile l'applicazione, con un massimo di n.2 mezzi pubblicitari per facciata, di serigrafie adesive o di insegne luminose o spente, con misure non superiori rispettivamente a cm. 50x50 e a cm. 50x30.

6. In edifici destinati a funzioni di carattere industriale, commerciale, artigianale, direzionale e fieristico possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, oltre che sulle facciate, su pensilina intesa come parte integrante del disegno architettonico dell'edificio.

7. E' vietata l'apposizione delle figurazioni o scritte pubblicitarie al di sopra della linea di gronda degli edifici, fatta eccezione:

- per gli edifici compresi nelle aree industriali di cui alla Legge ottobre 1969, n. 739 e sue eventuali successive modificazioni;

- nelle zone artigianali, commerciali e direzionali individuate dal Piano Regolatore Generale;

- per gli edifici di natura commerciale, direzionale e fieristica.

8. Gli edifici di cui ai commi 6 e 7 sono considerati prevalentemente di natura commerciale o direzionale se le sedi delle attività economiche costituiscono il 75% delle unità immobiliari presenti nell'edificio stesso. Il richiedente dovrà presentare autodichiarazione redatta ai sensi della legge 4.1.1968, n. 15 e del DPR 403/1998. Rimane altresì l'obbligo per il richiedente di prevedere l'esposizione pubblicitaria sulla facciata nei limiti di un progetto che interessi l'intero edificio.

9. E' possibile la collocazione di insegne tra due o più vetrine contigue appartenenti allo stesso locale di vendita nella larghezza della parete o del pilastro di separazione. L'insegna potrà essere serigrafata o illuminata e sporgere per un massimo di cm. 5 dal filo muro. Dovrà avere dimensioni massime di cm. 60 di base per 90 cm. d'altezza ed una altezza da terra tra i 90/100 cm..

10. Sulla facciata degli edifici caratterizzati da vincoli architettonici, è possibile l'installazione di targhe indicanti professioni ed attività in genere. L'autorizzazione per ogni altra forma pubblicitaria è condizionata al nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza ai beni Ambientali ed Architettonici.

11. Le farmacie devono installare, in aggiunta all'insegna di esercizio e comunque non in prossimità (distanza non inferiore a ml. 8) di un impianto semaforico:

a) una insegna a forma di croce verde che sarà resa luminosa, non ad intermittenza, nell'orario di servizio serale e notturno;

b) una bacheca per i turni di servizio con fonte luminosa interna.

12. Nel centro storico è vietato installare insegne o altri mezzi pubblicitari tra gli intercolumni dei portici o trasversalmente ad essi o su pilastri.

13. Nel centro storico le insegne a cassonetto in plastica luminosa possono essere collocate solo tra gli stipiti e l'architrave

#### **Art. 6.**

##### **Preinsegna - Caratteristiche e collocazione**

1. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 9 Km.

2. Devono avere forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m. 1 x 0,20 e superiori di m.1,50 x 0,30 e non possono essere luminose né per luce propria, né per luce indiretta.

3. I colori devono essere conformi a quanto previsto dal Codice della Strada in relazione all'attività esercitata.

Art. 7

### **Cartello**

I. Si definisce "cartello" il manufatto bidimensionale, supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facciate finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi. Può essere luminoso sia per luce propria, che per luce indiretta.

**Art. 8**

### **Collocazione e caratteristiche di cartelli ed altri mezzi pubblicitari**

I. La collocazione dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico.

2. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed anche ad eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate ed ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione, sia globalmente che nei singoli elementi.

3. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare che per forma, disegno, collocazione, colori, in particolare il colore rosso, non possa generare confusione con la segnaletica stradale specialmente in corrispondenza o in prossimità delle intersezioni regolate da impianti semaforici. (Dec. Lgs 285 30 aprile 1992, n. 285 art. 23)

4. Nelle zone pedonali non si applicano le limitazioni del precedente comma 3.

5. E vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario mobile posato al suolo, salvo quella a rimozione quotidiana notturna.

**Art. 9**

### **Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi**

I. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari comunque luminosi, oltre al rispetto dei requisiti indicati dal precedente articolo, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti di veicoli (DPR 16/12/1992 n. 495, art. 50 comma 1).

L'impianto elettrico deve essere eseguito nel rispetto della normativa vigente.

2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che, in ogni caso, non può essere quella di disco o triangolo (DPR 16/12/1992 n. 495, art. 50 comma 2).

3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso (DPR 16/12/1992, n. 495, art. 50 comma 3).

4. La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le farmacie e non può avere luce ad intermittenza.

5. Nelle zone pedonali non si applicano le limitazioni dei precedenti commi 1 e 2 fatto salvo il divieto di luce a intermittenza.

**Art. 10**

### **Targa - Caratteristiche e collocazione**

I. Si considera targa il manufatto rigido, di forma piana, realizzato con materiali di qualsiasi natura (metallo, plastica, legno, pietra, ecc.) apposta sull'ingresso che dà accesso ai locali della sede.

2. Le targhe indicanti professioni ed attività in genere, devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa, sui battenti o nelle immediate vicinanze.

3. Le targhe professionali dovranno avere dimensione massima di cm. 30 x 20. Se le

targhe devono essere inserite su porta targhe già esistente possono avere dimensioni superiori ma con il limite massimo di cm. 50 x 30.

Le targhe indicanti attività commerciali in generale non dovranno superare la misura di cm. 50 x 30.

4. Per le targhe riferite alla pubblicità sanitaria si fa riferimento alle norme speciali vigenti.

#### **Art. 11**

##### **Manifesto**

1. Si considera "manifesto" l'elemento bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti, comunque diverso dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

2. La collocazione di manifesti al di fuori degli spazi preordinati è vietata in ogni luogo del territorio comunale, eccetto quelli strettamente temporanei emessi da autorità giudiziaria, da pubblica amministrazione e, a seguito di incidenti o di calamità, dalle aziende o Enti erogatori di pubblici servizi.

#### **Art. 12**

##### **Striscione, locandina, stendardo e bandiera**

I. Si considera "striscione, locandina, stendardo e bandiera" l'elemento bidimensionale eventualmente bifacciale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta.

2. L'esposizione di striscioni è ammessa esclusivamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli; oltre al titolo, al luogo ed al periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, si può apporre su tale mezzo il marchio o la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor.

3. L'esposizione di stendardi è ammessa anche per il lancio di iniziative commerciali di rilevante interesse nell'ambito del territorio locale o nazionale. Ogni singola posizione, mono o bifacciale, potrà pubblicizzare una unica iniziativa. Le dimensioni degli stendardi dovranno essere cm. 70 x 140.

4. L'esposizione di striscioni e di stendardi è consentita solo sulle posizioni individuate in apposito elenco e previa autorizzazione.

Striscioni e stendardi se posti su pali della illuminazione pubblica, collocati al limite della carreggiata, devono avere il bordo inferiore distante almeno mt. 5.10 da terra.

Gli stendardi installati su pali della illuminazione pubblica, collocati all'interno del marciapiede, devono distare almeno mtl. 2.50 dal suolo se la loro proiezione ricade completamente sul marciapiede.

5. Per gli striscioni, locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari si riducono:

- a m. 100 fuori dal centro abitato;

- a m. 25 nel centro abitato;

(D.P.R. 16/12/1992 n. 495, art. 51, comma 10 "regolamento di esecuzione e attuazione").

6. L'esposizione di striscioni attraversanti la sede stradale e di stendardi è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o della iniziativa cui si riferisce, oltreché durante la settimana precedente e le 24 ore successive allo stesso.

7. Striscioni locandine e stendardi dovranno essere rimossi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata.

Trascorso inutilmente tale termine, l'esposizione verrà considerata abusiva e quindi sanzionabile ai sensi del D.L. gs n. 507/93.

8. La collocazione di bandiere può avvenire solo su suolo privato.

#### **Art. 13**

### **Segno orizzontale reclamistico**

1. E' da considerare "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

2. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;  
b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle 24 ore precedenti e successive. Ad essi non si applica l'art. 21 del presente regolamento, fatte salve le distanze previste per le collocazioni di mezzi pubblicitari fuori ed entro i centri abitati unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali (DPR 16/12/1992 n. 495, art. 51, comma 9 "regolamento di esecuzione e attuazione").

3. Essi devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati nel momento dell'utilizzo alla superficie stradale e garantire una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

4. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando lo stato dei luoghi e il grado di aderenza delle superfici stradali.

Trascorso inutilmente tale termine, l'esposizione verrà considerata abusiva e quindi sanzionabile ai sensi del D.L.gs n.507/93.

### **Art. 14**

#### **Tenda - Caratteristiche**

1. E' da considerarsi tenda il manufatto mobile o semimobile, in tessuto o materiali assimilabili, posto esternamente a protezione di vetrine o ingressi.

2. Per quanto riguarda l'installazione di tende pubblicitarie si osservano le seguenti disposizioni:

- le tende devono essere rientranti, o riavvolgibili a fine orario;
- riferirsi esclusivamente ad attività commerciali poste al piano terra;
- l'altezza delle scritte, di una o due righe, non deve essere comunque superiore a 20 cm.;
- le scritte devono riprodurre solo l'attività esercitata, la ragione sociale, i marchi delle merci poste in vendita nei locali sede dell'attività;
- devono essere poste solo sul pendente frontale parallelo all'edificio e non su quelli laterali o sulla falda della tenda;
- l'altezza dal suolo, in ogni punto non dovrà essere inferiore a cm. 220 ed il limite della tenda dovrà distare almeno cm. 50 dal filo esterno del marciapiede.

### **Art. 15**

#### **Impianti di pubblicità o propaganda**

1. E' qualificato "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, come insegna, come cartello, come targa, come manifesto, come segno orizzontale reclamistico o come tenda.

2. Sono "impianti di pubblicità o propaganda", a titolo esemplificativo:

a) la "bacheca", ossia la vetrinetta, con frontale apribile o a giorno, installata a muro o collocata anche a terra su supporto proprio, destinata alla esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie;

b) gli <sup>impianti</sup> fissi per le affissioni', cioè destinati alla affissione di manifesti, avvisi, fotografie di qualunque materiale costituiti, il cui formato si sviluppa su multipli di cm. 70x100 e disciplinati; quanto alla loro collocazione, dall' art. 3 del D.Lgs. 15.11.1993, n.

507, secondo la seguente tipologia;

- "poster": impianto a muro o collocato a terra con supporti propri mono o bifacciali (dimensioni: mt. 6x3);
- "stendardo": impianto mono o bifacciale, collocato a terra su supporto proprio montato sia orizzontalmente (dimensioni: cm. 140x100; 200x140 e 280x200); che verticalmente (dimensioni: cm. 100x140, 140x200 e 200x240);
- "tabella": cornice o quadro monofacciale in lamiera, fissato al muro, di dimensioni uguali o multiple di cm. 70x100;
- "trespolo": impianto bifacciale o a più facciate collocato a terra su supporto proprio (dimensioni per ogni faccia: cm. 140x100).

Le dimensioni sopra specificate si riferiscono alla superficie espositiva.

c) l'impianto di pubblicità o propaganda "a messaggio variabile", cioè qualunque manufatto, finalizzato alla pubblicità c/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio c/o delle immagini trasmesse. Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta e deve avere dimensione massima di mq. 18.

Se l'impianto è collocato perpendicolarmente al senso di marcia, la variabilità del messaggio deve avere una frequenza minima di 90 secondi.

d) l'impianto di insegne o targhe coordinate", ossia quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali, che devono avere uguali dimensioni e costituire oggetto di un'unica autorizzazione. La superficie massima consentita per l'impianto è di mq. 12, mentre nelle zone pedonali è di mq. 6.

e) la "vetrofania" o lettere adesive, cioè la riproduzione su superfici vetrate, con pellicole adesive fisse, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari c/o propagandistici.

#### **Art. 16**

##### **Impianto pubblicitario di servizio**

I. Si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito di progetti redatti dagli Uffici competenti all'arredo urbano o stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che indiretta.

#### **Art. 17**

##### **Sorgenti luminose**

I. P da qualificare sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura che possano costituire messaggio pubblicitario.

#### **Art. 18**

##### **Pubblicità sui veicoli**

I. La pubblicità sui veicoli è consentita se il materiale pubblicitario, installato all'interno o all'esterno del mezzo, è esattamente delimitato e contrassegnato e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 23 del Dec.lgs. 30 aprile 1982, n. 285 e relativo regolamento.

#### **Art. 19**

##### **Pubblicità sonora e fonica**

I. Con riferimento alle disposizioni di cui all' art. 15 - 50 comma del D.Lgs. 507/93, per ciascun punto di pubblicità si intende ogni fonte di diffusione della pubblicità sonora.

2. La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione del Sindaco, a candidati a cariche pubbliche per tutto il tempo della campagna elettorale a norma del D.P.R.



16/12/1992 n. 495, art. 59, comma 2.

3. La pubblicità fonica effettuata anche a mezzo di veicoli, purchè le emissioni sonore non superino i limiti consentiti dalla vigente normativa, è autorizzata dall'amministrazione comunale, nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00. Nei giorni festivi e negli orari non previsti sopra, è possibile concedere deroghe durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso.

4. E' vietata la pubblicità sonora con mezzi mobili all'interno della cerchia muraria cinquecentesca e nelle zone di carattere commerciale, effettuata anche con impianti fissi in luoghi pubblici, salve le ipotesi previste dal codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione.

5. Per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della pubblicità fonica, è sufficiente che l'interessato indichi sulla domanda i propri dati identificativi e quelli dell'automezzo oltreché i contenuti del messaggio pubblicitario da diffondere, l'esatto periodo e l'orario di svolgimento..

#### **Art. 20**

#### **Collocazione e caratteristiche dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio**

1. Nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi l'8% delle aree adibite a parcheggio. In deroga alla predetta limitazione, è ammessa la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alle prestazioni di servizi per l'utente della strada entro i limiti di mq. 2 per ogni servizio prestato.

2. Lungo le corsie di accelerazione, di decelerazione, in corrispondenza degli accessi e lungo il fronte stradale delle aree di parcheggio e delle stazioni di servizio, è concessa l'installazione di un cartello o impianto fisso, con misure massime di mq. 4,50, riprodotto il marchio di fabbrica e la ragione sociale relativa all'attività esercitata.

3. Nelle stazioni di servizio, fatti salvi i limiti di cui ai commi 1 e 2, i messaggi pubblicitari da esporre devono avere un contenuto limitato all'attività esercitata o ai prodotti venduti.

### **CAPO III**

#### **NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITÀ'**

#### **Art. 21**

#### **Collocazione dei mezzi pubblicitari**

1. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato potrà avvenire in deroga alle prescrizioni dell'art. 23 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285 "nuovo codice della strada" e dell'art. 51 e seguenti del relativo "regolamento di esecuzione e attuazione" DPR 16/12/1992 n. 495.

2. Sono fatte salve le prescrizioni e disposizioni per particolari luoghi e tipologie di pubblicità, regolate dagli artt. 5 - 14 - 28 - 29 - 30 del presente regolamento.

3. Le strutture portanti il mezzo pubblicitario, pur adeguate dimensionalmente alla loro funzione di sostegno, non devono interferire o pesare visivamente sul complesso espositivo. L'altezza da terra della base dei cartelli dovrà essere di almeno mtl. 1,50, rispetto alla banchina stradale. In materia di esposizione di cartelli e simili, il Comune, rilevata la molteplicità dei casi applicativi e salvo quanto previsto all'art. 51 del D.P.R. 495/92, si riserva la facoltà di disciplinare la collocazione in considerazione della opportunità degli inserimenti, tenuto conto delle norme previste dal piano regolatore generale o da altri piani, urbanistici ed edilizi, di polizia urbana, etc.

4. Nel centro abitato le distanze previste dall'art. 51 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 sono ridotte sulle strade di tipo E) ed F), di cui all'art. 2 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285, come di seguito indicato:

- mt. 25 dagli altri cartelli, mezzi pubblicitari, segnali stradali e intersezioni;
- mt. 25 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie e sottopassaggi;
- mt. 25 dal vertice dei raccordi verticali concavi o convessi;
- mt. 2 dal limite della carreggiata. Nei casi in cui esista un ostacolo naturale, esso deve essere considerato limite e l'installazione deve essere eseguita in linea con lo stesso.

Art. 22

### **Caratteristiche tecniche e materiali degli impianti fissi per le affissioni**

I. L'affissione di manifesti, avvisi e fotografie, il cui formato si sviluppa sui multipli di cm. 70x100 è effettuata negli impianti fissi per le affissioni, di cui all'art. 15 - comma 2 lettera b) del presente regolamento, la cui collocazione sarà disciplinata dal piano generale degli impianti previsto all'art. 3 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, da realizzarsi secondo le seguenti tipologie:

- Gli impianti tipo "poster" sono costituiti principalmente da un pannello dalle dimensioni standard di mtl. 6x3, racchiuso da una cornice di materiale plastico o metallico, di colore e forma da determinarsi in funzione delle caratteristiche dei luoghi e dell'ambiente circostante. Il tutto dovrà essere sostenuto da uno o al massimo due montanti, con coloritura diversa dalle cornici, tale da configurarsi complessivamente, sia che si tratti di impianto monofacciale che bifacciale, come un corpo scatolare chiuso ai lati, oltre che sul lato non utilizzato. L'impianto dovrà, inoltre, essere dotato di una targhetta mono o bifacciale, indicante il concessionario o il proprietario del mezzo pubblicitario, il numero identificativo dell'impianto stesso utile in caso di informatizzazione del sistema. La collocazione dell'impianto dovrà avvenire in modo tale che la cornice inferiore sia ad una distanza minima da terra di cm. 60 o di cm. 150 se su banchina stradale. In caso di più impianti prevarrà il criterio dell'allineamento.
- Gli impianti tipo "stendardo", di dimensioni minime cm. 140x200, dovranno essere conformi alle caratteristiche per essi previste. La struttura di sostegno dovrà essere realizzata con profilato metallico preferibilmente a sezione circolare, senza discontinuità superiore, in modo da conferire all'insieme un maggior grado di stabilità laterale, opportunamente verniciata con colore adatto al luogo in cui essa viene installata. Il pannello riportante il messaggio pubblicitario delle dimensioni standard di cui all' art. 15, comma 2, lett. b), fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti, dovrà essere realizzato con materiale durevole e non ossidabile, sufficientemente rigido e rifinito ai bordi con cornici in profilato di alluminio non verniciato. Il tutto dovrà essere facilmente smontabile, al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto in loco. L'impianto dovrà, inoltre, essere dotato di una targhetta mono o bifacciale, indicante il concessionario, o il proprietario del mezzo pubblicitario, il numero identificativo dell'impianto stesso utile in caso di informatizzazione del sistema. La collocazione dell'impianto dovrà avvenire in modo tale che la cornice inferiore sia ad una distanza minima da terra di cm. 60; In caso di più impianti prevarrà il criterio dell'allineamento.
- Gli impianti di tipo "tabella" sono costituiti da un quadro monofacciale in lamiera o altro materiale, con cornice perimetrale metallica color grafite, dotata di targhetta "fregio", destinata a contenere il numero identificativo dell'impianto, la quale si svilupperà nel perimetro complessivo, nel caso di moduli multipli.

- Gli impianti tipo "trespolo" dovranno essere polifacciali (tre facce o più) e la struttura portante di sostegno dovrà essere realizzata in profilato metallico con sezione a "L" o a opportunamente dimensionata e rinforzata da eventuali traverse, in relazione ai carichi dinamici e statici sopportati dalla struttura medesima; l'impianto dovrà essere verniciato con colore grafite opaco. Il pannello riportante il messaggio pubblicitario delle dimensioni standard di cm. 140x 100 fissato saldamente alla struttura di sostegno

con opportuni giunti in alluminio per mezzo di viti dovrà essere realizzato con materiale durevole e non ossidabile, sufficientemente rigido e rifinito ai bordi con cornici in profilato di alluminio non verniciato, il tutto facilmente smontabile al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto in loco.

- L'impianto dovrà essere dotato inoltre di una targhetta mono o bifacciale indicante il concessionario o il proprietario del mezzo pubblicitario, il numero identificativo dell'impianto stesso utile in caso di informatizzazione del sistema. La collocazione dell'impianto dovrà avvenire in modo tale che la cornice inferiore sia ad una distanza minima da terra di cm. 60.

#### CAPO IV

### **COLLOCAZIONE DI FORME PUBBLICITARIE ALL'INTERNO DI ZONE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE ED AMBIENTALE O ALL'INTERNO DELLE MURA CICLOPICHE**

#### **Art. 23**

##### **Norme generali**

I. Le norme del presente capo disciplinano la collocazione di particolari forme pubblicitarie all'interno di zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale e all'interno delle mura ciclopiche. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle altre disposizioni comuni.

In particolare, sono vietate:

- a) La collocazione di insegne su palma, escluse le zone con carattere prettamente pedonale.
- b) L'installazione di insegne a bandiera ad eccezione di quelle riferentesi a rivendite di generi di monopolio, uffici postali, posti telefonici pubblici, farmacie e posti di pronto soccorso, alberghi, e di quelle indicate nell'art. 5 - comma 3 -.
- c) L'installazione di insegne su terrazzi, balconi, facciate ad esclusione di quanto previsto nell'art. 5 - c. 3.
- d) L'installazione di locandine, stendardi e bandiere. <sup>E1</sup> ammesso il solo uso di stendardi e bandiere bidimensionali, in tessuto di tela, alle condizioni di cui all'art. 12 del presente regolamento.
- e) L'installazione dei segni orizzontali reclamistici.
- f) L'installazione di cartelli e impianti di pubblicità e/o propaganda a messaggio variabile anche provvisori.
- g) L'installazione di sistemi mobili di informazione o pubblicità posati al suolo, quali cavalletti, manifesti su supporti precari e mezzi similari.
- h) L'installazione di bacheche di qualsiasi tipo, ad eccezione di quelle destinate ai turni di apertura delle farmacie presso le stesse, delle bacheche relative alle informazioni cinematografiche, di spettacolo, delle attività commerciali esercitate da pubblici esercizi e delle bacheche di cui al successivo comma 2.

Tali bacheche potranno avere illuminazione propria.

i) L'utilizzo di fonti luminose dirette ed indirette, quali elementi di richiamo in presenza di illuminazione pubblica.

2. Sono consentite le installazioni di bacheche collocate a muro o a terra su supporto proprio, destinate alla diffusione di informazioni delle attività degli enti pubblici, dei partiti politici rappresentati in Parlamento o in Consiglio Comunale, di Consigli di Quartiere e delle Associazioni riconosciute.

3. Per l'informazione sulle attività dei teatri e dei musei e sulle mostre che si svolgono all'interno delle gallerie comunali, sono consentite le installazioni di strutture tipo

sandwich! bifacciali, posate direttamente al suolo.

4. L'installazione di insegne sui tetti è ammessa solo per alberghi ed ostelli.

## **Art. 24**

### **Altre forme pubblicitarie vietate**

I. In relazione ad esigenze di pubblico interesse per questioni di viabilità, di natura estetica ed ambientale sono vietate le seguenti forme pubblicitarie:

- Il lancio di manifestini anche tramite veicoli e aeromobili.
- La distribuzione a mano di volantini o manifestini all'interno della cerchia delle mura cinquecentesche.
- La pubblicità sonora con mezzi mobili all'interno della cerchia muraria cinquecentesca e nelle zone di carattere commerciale, effettuata anche con impianti fissi in luoghi pubblici, salve le ipotesi previste dal codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione.
- La pubblicità permanente installata su palificazione della pubblica illuminazione. - Le insegne o altri mezzi pubblicitari installati tra gli intercolumni dei portici o trasversalmente ad essi o su pilastri.
- L'installazione di insegne a cassonetto al di fuori dello spazio delimitato dagli stipiti e dall'architrave delle aperture.
- Gli striscioni attraversanti strade o piazze e gli stendardi, con eccezione di quelli concernenti mostre o manifestazioni.
- L'affissione su spazi privati provvisori (assiti, steccati..) di cui all'art. 15 del Regolamento pubblicità parte A.

## **Art. 25**

### **Collocazione bacheche ed insegne di valore storico**

I. L'amministrazione comunale si riserva di individuare insegne e bacheche esistenti, di valore storico-tipologico o di alta qualità progettuale, da sottoporre a tutela.

## **CAPO V**

### **PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

## **Art. 26**

### **Presentazione della domanda al Comune**

1. Fermo restando quanto indicato all'art. 19 del "regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni", la domanda per ottenere l'autorizzazione amministrativa, da compilarsi su appositi moduli forniti dal Comune, deve essere presentata in carta resa legale all'Ufficio Protocollo, corredata dai seguenti documenti:

- a) Progetto quotato in scala 1:20 dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto, debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o dall'interessato, se l'opera è realizzata in economia. La suddetta documentazione non è richiesta per targhe e vetrofanie.
  - b) Rilievo dello stato di fatto in scala 1:20 per le vetrine e le bacheche.
  - c) Bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.
  - d) Documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione nell'ambiente circostante; in caso di impianto su suolo è necessario produrre una planimetria catastale del luogo interessato.
  - e) Autodichiarazione redatta ai sensi della Leg-ge 4.1.68 n. 15, con la quale si attesta che l'opera, escluse targhe e vetrofanie, sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia, che il manufatto sarà calcolato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità e sarà realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici. IE)
- Autodichiarazione redatta ai sensi della legge di cui sopra o relativa documentazione,

dalla quale emerga che l'attività oggetto di richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero che il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti e che la destinazione d'uso dei locali è legittima.

g) Nulla osta del proprietario dell'immobile o dell'amministratore condominiale o autodichiarazione di proprietà.

h) Parere della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici qualora richiesto.

i) Ricevuta in originale dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria, qualora l'impianto insista su area pubblica.

2. Per impianti posti fuori del centro abitato, l'interessato deve presentare istanza di autorizzazione all'Ente proprietario della strada, secondo il seguente ordine di competenza:

- per le strade e le autostrade statali, dalla Direzione Compartimentale A.N.A.S.

competente per territorio o agli uffici speciali per le autostrade.

- per le autostrade in concessione, dalla Società concessionaria.

- per le strade regionali, provinciali o di proprietà di altri enti, dalle rispettive amministrazioni-

- per le strade militari, dal Comando territoriale competente.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al nulla osta dell'Amministrazione Comunale.

3. Il rilascio dell'autorizzazione è di competenza del Comune per i tratti di strade statali, regionali, provinciali o di altri organi.

4. Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.

5. La domanda per la installazione di mezzi pubblicitari a carattere sanitario deve essere presentata, previa autorizzazione del messaggio pubblicitario da parte dei rispettivi ordini o collegi professionali locali, nel rispetto della legge 5/2/92 n. 175 "Nonne in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo della professione".

6. Nel caso che i progetti delle concessioni o autorizzazioni edilizie prevedano già l'inserimento, per tipologia e dimensioni, di insegne di esercizio e di targhe professionali, il rilascio della relativa autorizzazione è condizionato al parere tecnico della sola Polizia Municipale.

Art. 27

### **Casi particolari**

1. Per l'installazione di cartelli pubblicitari, striscioni, locandine, stendardi, bandiere, segni orizzontali reclamistici con caratteri di temporaneità, la documentazione può essere limitata alla presentazione degli elaborati di cui ai punti c), d), e), h), i), del precedente articolo, salvo diverse indicazioni da parte del competente ufficio.

2. Per l'esposizione di messaggi temporanei effettuata sulle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali cui si riferisce e non superiori, nell'insieme per ciascuna vetrina o ingresso al mezzo metro quadrato, deve essere presentata comunicazione scritta, nella quale sono indicati i messaggi pubblicitari, gli elementi essenziali dell'attività a cui si riferiscono, la superficie occupata e il periodo (non superiore a quattro mesi). Copia della documentazione stessa, con riportato il timbro del protocollo, dovrà essere trattenuta dall'interessato ed esibita in caso di controllo da parte del competente **Comando di POLIZIA MUNICIPALE**

3. Qualora le vetrofanie si riferiscano a pubblicità di esercizio e superino le dimensioni di mq. 0,50, viene rilasciata copia della comunicazione con presa d'atto da parte del competente ufficio pubblicità, previo parere del Comando di POLIZIA MUNICIPALE.

4. La durata delle autorizzazioni a carattere temporaneo, non può superare i 12 mesi ad esclusione dei cartelli riguardanti locazione o compravendita di immobili che potranno avere una durata massima, anche se frazionata in più periodi, di 24 mesi.

**Art. 28**

### **Casi particolari di affissioni dirette**

1. I manifesti e le locandine affisse direttamente dagli interessati non, necessitano di autorizzazione amministrativa ma devono assolvere l'imposta di pubblicità, se dovuta, e riportare comunque il timbro del concessionario. Possono essere affissi esclusivamente all'interno delle vetrine dei negozi previo accordo con i proprietari.

2. I manifesti e le locandine riferiti a spettacoli viaggianti, manifestazioni politiche e sportive potranno essere affissi a cura degli interessati esclusivamente, previ autorizzazione amministrativa rilasciata dall'ufficio competente e pagamento dell'imposta di pubblicità, sulle posizioni individuate in apposito elenco.

3. Manifesti e locandine dovranno essere rimossi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata.

Trascorso inutilmente tale termine, l'esposizione verrà considerata abusiva e quindi sanzionabile ai sensi del D.Lgs n. 507/93.

### **Art. 29**

#### **Interventi di sostituzione e modifica delle insegne**

I. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario dell'insegna, deve farne domanda allegando il bozzetto del nuovo messaggio. La nuova autorizzazione sarà rilasciata dal competente ufficio, previo il solo parere dei Vigili Urbani.

### **Art.30**

#### **Termine di validità dell'autorizzazione**

I. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ha carattere meramente precario e potrà essere revocata dall'Amministrazione Comunale con preavviso di 15 giorni, comunque non prima di un anno dalla data di rilascio della autorizzazione stessa, tranne per motivi di pubblica utilità.

2. L'autorizzazione/concessione all'installazione di impianti pubblicitari per affissioni dirette ha durata massima di cinque anni dalla data del rilascio. Almeno sei mesi prima della scadenza l'interessato potrà presentare domanda di rinnovo che l'Amministrazione valuterà, a proprio insindacabile giudizio, tenendo conto degli impedimenti dovuti a nuova o diversa viabilità, impatto ambientale, vincoli legislativi o regolamentari che saranno in quel momento in vigore. <sup>4</sup>

<sup>4</sup> comma introdotto con deliberazione consiliare n. 130 del 19/12/2005

3. Gli impianti autorizzati a seguito della domanda di rinnovo dovranno conformarsi alle prescrizioni dell'Ufficio Arredo urbano.<sup>5</sup>

### **Art.31**

#### **Obblighi del titolare dell'autorizzazione**

I. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

a) Verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno ed effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento e decoro.

b) Adempiere, nei tempi richiesti, a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze.

c) Procedere alla rimozione in caso di decadenza o di revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.

d) Fissare saldamente su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato una targhetta, posta in posizione facilmente accessibile, sulle quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- soggetto titolare

- numero della autorizzazione comunale

e anno del rilascio.

2. La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

3. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali.

4. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando lo stato dei luoghi e il grado di aderenza delle superfici stradali. Art. 32

### **Decadenza dell'autorizzazione**

I. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:

- a) La cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata.
- b) L'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività.
- c) La non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce.
- d) La mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione.
- e) La mancata realizzazione dell'opera entro novanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione.
- f) Il mancato ritiro dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla data della notifica, salvo proroga motivata richiesta dagli interessati.
- g) Lo stato di degrado del manufatto pubblicitario.
- h) la mancata utilizzazione dell'impianto pubblicitario.

2. Le cause di decadenza sono riportate integralmente nel modulo di domanda e nel provvedimento autorizzativo o concessorio.

## **CAPO VI**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 33**

#### **Norma transitoria**

I. I mezzi pubblicitari già autorizzati e gli impianti fissi per le pubbliche affissioni attualmente collocati possono essere mantenuti, anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento.

#### **Art. 34**

#### **Entrata in vigore del Regolamento**

I. Il presente regolamento dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, va pubblicato all'Albo Pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.

Il Responsabile della Polizia Municipale  
MTh Pietro Di Curzio